



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e le Analisi
dei Costi del Lavoro Pubblico

Prot. N. 4392
Allegati: 1

Roma, 11 GEN. 2006

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale
ROMA

A tutti i Ministeri
ROMA

e, per conoscenza:

Al Presidente della Sezione
controllo Enti della Corte
dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 Roma

OGGETTO: Enti pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2006.

Al fine di rispettare il patto di stabilità e crescita e di conseguire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il periodo 2006-2008, si ravvisa la necessità di segnalare alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi vigilati l'esigenza di adottare comportamenti coerenti con gli obiettivi prefissati e nel rispetto dei vincoli contenuti nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

A tal fine le SS.LL. sono invitate a voler adottare ogni opportuna iniziativa affinché gli Enti di cui all'allegato elenco ISTAT (all. n. 1) con esclusione degli Enti territoriali, delle Casse di previdenza di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 e loro successive modificazioni, delle altre Associazioni e Fondazioni di diritto privato, nonché degli Enti del sistema camerale, procedano, nel predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2006, ad impostare gli stanziamenti di competenza e di cassa incrementando le spese complessive, al netto di quelle di personale, delle partite di giro, dei rimborsi di mutui ed anticipazioni ed estinzioni di debiti, in misura non superiore all'ammontare delle spese determinate per l'anno 2005 (nei limiti di incremento della spesa del 4,5% rispetto alle spese del 2003), incrementato del 2%, come previsto dall'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al riguardo, si precisa che al momento della predisposizione del bilancio previsionale 2006 si dovrà far riferimento alle previsioni definitive 2005 determinate nel rispetto dei limiti dell'incremento di spesa del 4,5%.

Per gli Enti che adottano una contabilità esclusivamente economico-patrimoniale l'incremento del 2 % va calcolato in ragione degli oneri dell'anno 2005 con esclusione di quelli di non diretta derivazione finanziaria (ammortamenti, accantonamenti, etc.). Analoga impostazione va seguita anche per le previsioni di cassa.

Relativamente alla deroga concessa alle Autorità portuali dagli articoli 14 e 14 ter del decreto legge n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, in merito all'applicazione dell'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si precisa che tale deroga è limitata al solo anno 2005.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2006, in base alla vigente normativa, la percentuale di incremento del 2% rispetto all'anno precedente viene determinata al netto delle spese autorizzate in deroga.

Per le Università e gli Enti di ricerca sono confermate per l'anno 2006 le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

Per quanto concerne gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (IRCCS) e le Fondazioni IRCCS, nonché le aziende sanitarie, ospedaliere ed ospedaliero-universitarie, si rammenta che le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2006 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome.

Nell'ottica della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica inoltre, gli enti interessati dovranno impostare i bilanci di previsione 2006 prevedendo una considerevole decurtazione degli stanziamenti di talune tipologie di spese.

Al riguardo, si rappresenta che la legge finanziaria 2006, all'art. 1, commi 9, 10 e 11, stabilisce che gli stanziamenti per l'anno 2006 per studi ed incarichi di consulenza, per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza nonché per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture non potranno essere superiori al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004.¹

¹ La norma, riferita alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, prevede le seguenti eccezioni per talune tipologie di enti:

- per studi ed incarichi di consulenza sono escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati;
- per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture sono escluse le pubbliche amministrazioni operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'articolo 1, commi 48 e 49, della predetta legge finanziaria 2006 prevede, inoltre, che le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002 ed all'articolo 1, comma 8, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate entro il 30 giugno 2006 all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961; al riguardo si precisa che il vincolo di incremento del 2% rispetto al 2005 può essere superato solo per il versamento delle suddette somme.

All'articolo 1, commi 56 e 58, sono previste inoltre riduzioni nella misura del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, delle somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni od altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza ed ai componenti di organi d'indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e negli enti da queste ultime controllate. Il comma 63 stabilisce poi, che a decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni le somme derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; dell'onere per il versamento delle suddette economie si tiene conto ai fini del rispetto del complessivo tasso di crescita delle spese del 2%.

Di conseguenza, nella determinazione degli stanziamenti per l'anno 2006 occorre tener conto delle citate misure di riduzione.

Ulteriori economie di spesa potranno realizzarsi anche attraverso l'attuazione delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 419/1999 recante "Riordinamento del sistema degli Enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59" tenuto conto, per gli Enti destinatari della norma, degli adempimenti che attengono alla predisposizione di piani di revisione biennali tesi al conseguimento di risparmi attraverso una migliore allocazione degli uffici ed una più efficiente modalità di acquisizione dei servizi. In merito si richiama l'attenzione delle Amministrazioni vigilanti su quanto disposto dal comma 3, lettera a) del predetto articolo 12, circa l'emanazione di direttive ministeriali in relazione ai citati piani di revisione.

Inoltre, gli Enti le cui entrate derivano per intero o parzialmente dall'applicazione di tariffe per servizi resi, avranno cura di operare affinché le stesse siano correlate quanto meno ai costi di produzione dei servizi cui si riferiscono nel rispetto delle condizioni di economicità e per il miglioramento dell'efficienza gestionale.

Si evidenzia altresì, la necessità che tutti gli Enti procedano ad una puntuale ricognizione dei residui attivi e passivi a fine esercizio 2005, da riportare nel bilancio di previsione 2006.

Per quel che concerne il personale occorre tener conto, nella quantificazione delle relative spese, delle disposizioni di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato per le amministrazioni destinarie ai sensi dell'art. 1, comma 95, della legge finanziaria per l'anno 2005. Si rammenta, inoltre, che l'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pone a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali gli oneri per rinnovi contrattuali che dovranno trovare evidenziazione nell'apposito "Fondo per rinnovi contrattuali". Ciò premesso, si fa presente quanto segue:

1) biennio 2004-2005

Tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo di intesa Governo - Organizzazioni sindacali del 27 maggio 2005, le amministrazioni provvederanno a quantificare le risorse occorrenti per corrispondere nell'anno 2006 la quota dell'incremento retributivo di regime previsto per tale biennio allocando risorse pari al 5,01% del monte retributivo 2003 (comprensivo dell'incremento del 5,66% derivante dai rinnovi contrattuali 2002-2003) nel capitolo destinato alla copertura degli oneri contrattuali.

2) biennio 2006-2007

In coerenza con quanto stabilito nell'art. 1, commi 185 e 186, della legge finanziaria 2006, non possono essere previste nel bilancio di previsione degli enti risorse superiori a quelle occorrenti per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, nella misura indicata dall'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993 (corrispondente allo 0,4% del monte retributivo 2006 comprensivo dell'incremento del 5,01% relativo al biennio precedente).

3) oneri contrattuali relativi ad anni precedenti

Si precisa che le risorse per rinnovi contrattuali, già stanziare per l'anno 2005, non impegnate a causa del mancato rinnovo contrattuale - e che confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato ove previsto dalle disposizioni regolamentari - saranno destinate al momento del rinnovo contrattuale, tramite variazione di bilancio, ai competenti capitoli di spesa per il pagamento dei relativi emolumenti a titolo di arretrati unitamente alle risorse allo stesso titolo accantonate negli esercizi precedenti.

4) Contrattazione integrativa

Per quanto riguarda le risorse destinate alla contrattazione integrativa, l'art. 1, comma 189, della legge finanziaria 2006 prevede che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

I commi successivi, facendo salvi gli incrementi dei fondi per importi fissi previsti da contratti collettivi nazionali (comma 191), recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa, sulla cui corretta applicazione, ai sensi del comma 196, vigila il collegio dei revisori.

Ciò stante, nella determinazione degli stanziamenti per l'anno 2006, occorre tenere conto delle suindicate misure.

Con successiva circolare saranno fornite istruzioni tecniche sulle modalità di compilazione degli allegati alle spese di personale per gli enti tenuti all'invio dei dati a questo Ministero.


Si evidenzia che i criteri suesposti dovranno essere rispettati anche in occasione dei provvedimenti di variazioni al bilancio di previsione 2006 e nel corso della gestione del bilancio medesimo.

Al fine del rispetto dell'art. 1, comma 3, primo periodo, della legge n. 208/1999 ("Disposizioni in materia finanziaria e contabile") concernente l'adeguamento, da parte degli Enti ed Organismi pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, del sistema di contabilità e dei relativi bilanci ai principi contenuti nella legge n. 94/1997, codeste Amministrazioni si adopereranno affinché i bilanci di previsione per l'esercizio 2006 dei suddetti organismi riflettano il previsto assetto gestionale e siano impostati secondo i predetti criteri.

La rispondenza delle impostazioni previsionali alle indicazioni contenute nella presente circolare sarà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazioni da parte delle Amministrazioni vigilanti, sulla base anche del parere espresso dal Collegio dei revisori.

La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino i criteri sopraindicati volti al consolidamento del processo di stabilizzazione della spesa pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

■ COMUNICATO

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - legge finanziaria 2005). (GU n. 175 del 29-7-2005)

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell'elenco che segue:

ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER TIPOLOGIA ISTITUZIONALE

Amministrazioni centrali Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri (1);
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Enti di regolazione dell'attività economica:

Agenzia italiana del farmaco - AIFA;
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per servizi tecnici - APAT;
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV;
Agenzia per i servizi sanitari regionali - ASSR;
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. - ARAN;
Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione- CNIPA;
Comitato nazionale italiano ONU per l'alimentazione e l'agricoltura - FAO.

Enti produttori di servizi economici:

Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali;
Agenzia nazionale del turismo;
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;
Anas - Ente nazionale per le strade;
Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario;
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;
Ente nazionale risi;
Fondazione centro sperimentale di cinematografia;
Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;
Fondo innovazione tecnologica;

Fondo mobilita' mano d'opera;
Gestione ex azienda di stato per le foreste demaniali;
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;
Istituto nazionale per il commercio estero - ICE;
Patrimonio dello Stato S.p.a.

Autorita' amministrative indipendenti:

Autorita' garante della concorrenza e del mercato - ANTITRUST;
Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici;
Autorita' per le garanzie nelle telecomunicazioni;
Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
Garante per la protezione dei dati personali.

Enti a struttura associativa:

Amministrazione degli archivi notarili;
Associazione nazionale comuni italiani - ANCI;
Conferenza dei rettori delle Universita' italiane - CRUI;
Unione delle province d'Italia - UPI;
Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE;
Unione nazionale comuni comunita' enti montani - UNCEM.

Enti produttori di servizi assistenziali e culturali:

Accademia della Crusca;
Accademia nazionale dei Lincei;
Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006;
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;
Comitato olimpico nazionale italiano - CONI;
Coni Servizi S.p.a.;
Ente teatrale italiano;
Fondazione «La Biennale di Venezia»;
Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto;
Fondazione Istituto italiano di tecnologia;
Fondazione La Quadriennale d'arte di Roma;
Fondo edifici di culto;
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente;
Istituto nazionale del dramma antico;
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;
La Triennale di Milano;
Museo storico della liberazione;
Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche;

Unione nazionale incremento razze equine - UNIRE;
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute,
la documentazione, l'informazione e la promozione
culturale in ambito socio-sanitario;
Associazione italiana della Croce Rossa Italiana - CRI;
Lega italiana per la lotta contro i tumori.
Federazioni sportive.
Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate.

Enti e Istituzioni di ricerca:

Agenzia spaziale italiana - ASI;
Consiglio nazionale delle ricerche - CNR;
Consiglio per la ricerca e sperimentazione in
agricoltura -CRA(2);
Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente - ENEA;
Fondazione museo nazionale della scienza e tecnologia
«Leonardo da Vinci»;
Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare - ICRAM;
Istituto di studi e analisi economica - ISAE;
Istituto italiano di medicina sociale;
Istituto nazionale agronomico per l'oltremare;
Istituto nazionale della montagna - Imont;
Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»INDAM;
Istituto nazionale di astrofisica - INAF (3);
Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione
e la ricerca educativa - INDIRE;
Istituto nazionale di economia agraria - INEA;
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN;
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV (4);
Istituto nazionale di oceanografia e geofisica
sperimentale -OGS;
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM;
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e lanutrizione;
Istituto nazionale di statistica - ISTAT;
Istituto nazionale per la fauna selvatica;
Istituto nazionale per la fisica della materia;
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro;
Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell'istruzione- INVALSI;
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura
navale- INSEAN;
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori - ISFOL;
Istituto superiore di sanita' - ISS;

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro -ISPESL;
Museo storico della fisica e centro studi e ricerche.
Stazioni sperimentali per l'industria.
Istituti zooprofilattici sperimentali.

Amministrazioni locali:

Regioni e province autonome.
Province.
Comuni.
Comunita' montane.
Unioni di comuni.
Aziende sanitarie locali.
Aziende ospedaliere, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Enti ed agenzie per il turismo (5).
Universita' e istituti di istruzione universitaria pubblici(6).
Enti per il diritto allo studio.
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Autorita' portuali.
Enti parco nazionali.
Enti parco e riserve naturali regionali.
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente (7).
Agenzie regionali sanita'.
Agenzie regionali del lavoro.

Altri enti locali (8):

Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche;
Agenzia regionale per la difesa del suolo - ARDIS;
Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale -A.Re.Ra.N.;
Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura -Emilia-Romagna;
Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA;
Azienda forestale della regione Calabria;
Azienda interregionale per il fiume Po - AIPO;
Azienda promozione economica Toscana - APET;
Azienda servizi sociali Bolzano;
Azienda speciale Molise acque;
Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone;
Consorzio di bonifica 10 Siracusa;
Consorzio per il sistema informativo regionale Sir Umbria;
Ente autonomo regionale teatro di Messina;
Ente foreste della Sardegna;
Ente Irriguo Umbro-Toscano;

Ente parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano;
Ente regionale Roma natura;
Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia - ERT;
Ente teatrale regionale Teatro stabile d'Abruzzo;
Ente teatro stabile di Bolzano;
Istituto culturale ladino;
Istituto F.S. Nitti -Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative; Istituto trentino di cultura;
Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali;
Museo d'arte moderna e contemporanea - Trento;
Museo provinciale dell'Alto Adige per la cultura e storia ladina;
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.;
Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano - RAS;
Reggio citta' degli studi S.p.a.;
Veneto agricoltura (9);
Istituti regionali di ricerca economica e sociale.

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale:

Cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;
Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti;
Cassa nazionale del notariato;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali;
Fondazione ENASARCO;
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari - ENPAV;
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - EPPI;
Ente nazionale di assistenza magistrale - ENAM;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei biologi - ENPAB;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza degli psicologi -ENPAP;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti -ENPAF;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo - ENPALS;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL;
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - ENPAIA;
Ente nazionale previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM;
Fondo agenti spedizionieri e corrieri - FASC;
Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA;
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP;
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola - INPGI;
Istituto nazionale infortuni sul lavoro - INAIL;
Istituto nazionale previdenza sociale - INPS;
Istituto Postelegrafonici - IPOST;
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani - ONAOSI.

(1) Sono incluse in tale tipologia l'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio.

(2) Il CRA ha assorbito gli Istituti di sperimentazione agraria, ai sensi del decreto legislativo n. 454/1999.

(3) Accorpa gli osservatori astronomici.

(4) Accorpa l'Osservatorio Vesuviano.

(5) Sono compresi gli enti e le agenzie a prevalente finanziamento pubblico.

(6) Sono incluse in tale tipologia l'Universita' della Valle d'Aosta, la Libera Universita' di Bolzano e l'Universita' di Urbino.

(7) Sono inclusi in tale tipologia le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).

(8) Sono inclusi gli enti per i quali e' conclusa l'istruttoria prevista dal regolamento Ue 2223/96 relativo al Sistema europeo dei conti nazionale e regionali nella Comunita'.

(9) Accorpa l'Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agroalimentari di Thiene, l'Azienda

regionale per le foreste del Veneto e l'Ente di sviluppo
agricolo del Veneto.